

Questione pregiudiziale

Se sia conforme all'articolo 4, paragrafo 1, prima frase, in combinato disposto con i considerando 16, prima frase, e 17, della direttiva 2016/343⁽¹⁾, una giurisprudenza nazionale che richiede che, nel testo di un accordo di patteggiamento concluso nell'ambito di un procedimento penale siano indicati, quali autori del reato in discussione, non solo l'imputato che ha riconosciuto la propria colpevolezza per detto reato e ha concluso tale accordo, bensì anche altri imputati, coautori del reato, che non hanno concluso tale accordo né hanno riconosciuto la propria colpevolezza, e per i quali la causa procede secondo il rito penale ordinario, ma che acconsentono a che il primo imputato concluda l'accordo suddetto.

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) l'11 giugno 2018 — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, altra parte: E.P.

(Causa C-380/18)

(2018/C 294/38)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Altra parte: E.P.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 6, paragrafo 1, parte iniziale e lettera e), del regolamento (UE) 2016/399⁽¹⁾ (...), debba essere interpretato nel senso che, nell'accertare che il soggiorno regolare non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni è terminato, in quanto uno straniero viene considerato una minaccia per l'ordine pubblico, occorre motivare che il comportamento personale dello straniero di cui trattasi costituisce una minaccia attuale, reale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, quali requisiti di motivazione siano richiesti dall'articolo 6, paragrafo 1, parte iniziale e lettera e), del regolamento (UE) 2016/399 (...), per la motivazione che uno straniero viene considerato una minaccia per l'ordine pubblico.

Se l'articolo 6, paragrafo 1, parte iniziale e lettera e), del regolamento (UE) 2016/399 (...), debba essere interpretato nel senso che esso osta a una prassi nazionale ai sensi della quale uno straniero viene considerato una minaccia per l'ordine pubblico per il solo fatto che è accertato che detto straniero è sospettato di aver commesso un reato.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU 2016, L 77, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) l'11 giugno 2018 — G.S., altra parte: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Causa C-381/18)

(2018/C 294/39)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State